CAMERA DEI DEPUTATI N. 991

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUARRA, CARADONNA, VALENSISE, TRIPODI, RAUTI

Presentata il 20 novembre 1979

Modifica degli indici di edificabilità per i piccoli comuni agricoli

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 6 agosto 1967, n. 765, nell'intento di disciplinare organicamente tutta la complessa materia dell'urbanistica e dell'attività edilizia, equiparando i piccoli agglomerati comunali ai grandi centri urbani ha, in pratica, bloccato qualsiasi processo di sviluppo, in particolare dei piccoli e medi comuni agricoli o prevalentemente tali.

Questi comuni, con le modificazioni apportate alla legge urbanistica del 1942, si sono visti imporre indici di edificabilità all'interno del centro abitato e del circostante territorio che, mentre sono validi per i grandi centri urbani al fine di ricercare delle zone verdi, pubbliche o private, e di riservare aree ai servizi sociali (edilizia scolastica, impianti sportivi, centri commerciali, parcheggi, viabilità, ecc.) non trovano giustificazione alcuna nei piccoli e medi comuni agricoli dove l'insediamento urbanistico copre soltanto una piccola porzione del territorio comunale.

L'espansione incontrollata dei centri abitati crea indubbiamente non facili problemi di collegamento con i preesistenti nuclei urbani e determina situazioni anacronistiche oltreché turbative dell'ordine sociale nelle grandi aree metropolitane e, quindi, i vincoli della legge urbanistica appaiono per lo più giustificati; lo stesso non si può dire per i piccoli e medi comuni agricoli dove, in genere, tra l'altro, esistono già vincoli di carattere paesistico ed archeologico che, uniti al vincolo urbanistico, bloccano la sola possibilità di sviluppo e di iniziativa realizzabile in tali comuni.

La crisi edilizia, che nei grandi comuni o capoluoghi si è fatta sentire soltanto dopo la scadenza dei termini di franchigia della legge « ponte », era già chiaramente manifesta nei piccoli e medi comuni agricoli con tutte le conseguenze sociali che ne sono derivate, prima, fra tutte, quella della mancata occupazione delle

maestranze locali che, per effetto congiunto della crisi agricola e di quella edilizia nonché per la nuova disciplina del collocamento, è esplosa in tutta la sua drammaticità.

Qualsiasi iniziativa, infatti, viene frustrata dalla mancanza di incentivi locali e dalla presenza di vincoli fortemente limitativi tali da rendere sconsigliabile qualsiasi investimento.

La mancanza di queste iniziative si ripercuote fatalmente sulle entrate tributarie dei comuni interessati, impedisce l'esecuzione di qualsiasi opera pur necessaria ed indispensabile (adduzioni idriche, rete fognante, viabilità, edifici scolastici, ecc.) e determina, con la paralisi dell'ente locale, il progressivo indebitamento della finanza locale senza più alcuna possibilità di una autonoma funzione dei comuni che rimangono così strettamente condizionati allo sviluppo dei grandi centri urbani e ne subiscono tutte le eventuali condizioni negative.

Il permanere ingiustificato di tali vincoli comporta, inoltre, l'accentuarsi dell'inurbamento intorno alle grandi aree metropolitane e quindi della tendenza estremamente negativa di restringere su ristrette porzioni di territorio la stragrande maggioranza di cittadini con tutte le conseguenze di ordine sociale, politico ed ecologiche che essa comporta.

Per tutti questi motivi sottoponiamo alla vostra approvazione il seguente articolo unico, emendativo della legge 6 agosto 1967, n. 765, affinché da una diversa disciplina urbanistica, rispetto a quella dei grandi centri urbani o di località già chiaramente interessate da processi di sviluppo turistico-climatico, anche i piccoli e medi comuni agricoli possano ritrovare una loro autonoma funzione socio-economica e contribuire a decongestionare le grandi aree metropolitane.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per i piccoli e medi comuni eminentemente agricoli la costruzione di edifici per civile abitazione e servizi è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato in rapporto all'area edificabile non può superare la misura di tre metri cubi per ogni metro quadrato, se trattasi di edifici ricadenti nelle aree della perimetrazione del centro urbano, e di 0,60 metri cubi per ogni metro quadrato di area edificabile se la costruzione è ubicata nelle altre parti del territorio;

b) le costruzioni non possono comprendere più di tre piani;

c) il rapporto tra la larghezza degli spazi pubblici o privati su cui prospettano le costruzioni e la loro altezza, nonché la distanza degli edifici stessi da quelli contigui si intende ridotto da 1 a 0,80 con un minimo di metri 6.